

COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 29.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).- APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18.35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato del Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di I convocazione. All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MATTEO RICCHIUTI	CONSIGLIERE	Presente
ROMANELLI VALERIA	CONSIGLIERE	Assente
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	Presente
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Presente
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente


Totale presenti 9

Totale assenti 2

- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CITARELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del settore (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.-

IL SINDACO

Premesso che l'art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

Dato atto, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui innanzi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- in caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento del tributo utilizzando il Modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- la fissazione per legge delle scadenze di versamento del tributo, coincidenti con quelle dell'imposta municipale propria (IMU) (16 giugno e 16 dicembre);
- l'introduzione dell'esenzione dal tributo per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché per gli immobili già esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto in particolare l'art. 1, commi 676, 677, 678 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, che testualmente recitano:

< 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. >;

< 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. >;

< 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. >;

< 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. >;

Atteso che la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che il Comune può ridurre fino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, i limiti in parola possono essere superati per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo per i servizi indivisibili (TASI) equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677);

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere il limite dell'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 29 luglio 2014 (prot. n. 23185), con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale, con la modifica del comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fissato scadenze di versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 differenziate in funzione della data di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo che *"Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014, a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale."*

Dato atto che questo Comune non ha provveduto, entro il termine del 10 settembre 2014, all'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, per la sua pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il successivo 18 settembre 2014 e che, pertanto, per l'anno 2014:

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto applicando l'aliquota di base dell'1 per mille;
- il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Vista, a riguardo, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 28926 del 02 settembre 2014 ad oggetto *"Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti."*;

Precisato, comunque, che la condizione di cui innanzi è conforme alle scelte di politica fiscale adottate dall'Amministrazione Comunale, rapportate sia all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio che alla volontà di non aggravare la pressione fiscale a carico dei contribuenti;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", formulato dalla competente Commissione consiliare con verbale prot. n. 3727 in data 08 settembre 2014, in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;

Stimato che, sulla base degli effetti connessi alle disposizioni normative sopra richiamate, il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 ammonta a €. 77.389,24;

Individuati i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, nonché i relativi costi alla cui copertura il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è diretto:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio di polizia municipale	€ 57.008,00
2	Servizio di manutenzione delle strade comunali	€ 7.000,00
3	Servizio di illuminazione pubblica	€ 79.000,00
4	Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 4.000,00
5	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 10.000,00
Totale costi		€ 157.008,00

a fronte di un gettito del tributo di €. 77.389,24 con una percentuale di copertura del 49,29%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visti:

- il D.M. 19 dicembre 2013 emanato dal Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014.";

- il D.M. 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014."*;
- il D.M. 29 aprile 2014 emanato dal Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014."*;
- l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014."*;
- il D.M. 18 luglio 2014 emanato dal Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, il quale stabilisce che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014."*;

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08 novembre 2004;

Visto il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2013;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di dare atto che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014, relativamente a questo Comune:
 - il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto applicando l'aliquota di base dell'1 per mille;
 - il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è effettuato in un'unica soluzione entro il **16 dicembre 2014**;
 - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di approvare, pertanto, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze <i>(diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze <i>(per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	1 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 4) di dare atto, altresì, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1 lettera a), del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68;
- 5) di determinare, per l'anno 2014, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nelle misure di seguito riportate:

Tipologia zona	Valore anno 2014 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00


- 6) di stimare in €. 77.389,24 il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative richiamate in premessa;

- 7) di individuare, per l'anno 2014, i seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, i relativi costi alla cui copertura il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è diretto, nonché la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio di polizia municipale	€ 57.008,00
2	Servizio di manutenzione delle strade comunali	€ 7.000,00
3	Servizio di illuminazione pubblica	€ 79.000,00
4	Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 4.000,00
5	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 10.000,00
Totale costi		€ 157.008,00
Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)		€ 77.389,24
Percentuale di copertura prevista		49,29%

- 8) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) si rimanda al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;
- 9) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 10) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 11) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Novi Velia, li 25 settembre 2014



IL SINDACO
 (Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti



=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Citarella)

Il Responsabile dell' Area Tecnica
(Geom. Mario Di Cesare)



=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell' Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)





COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragioneria@comune.novivelia.sa.it – www.comune.novivelia.sa.it

REVISORE DEI CONTI

Protocollo n. 3901 del 25 settembre 2014

OGGETTO: Parere su proposte di deliberazione consiliare.-

Il **Revisore dei Conti** del Comune di Novi Velia (SA), nominato per il periodo dal 07 maggio 2012 al 06 maggio 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

VISTO l'art. 50 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08 novembre 2004, in base al quale è stata richiesta preventiva valutazione e apposito parere sulle proposte di deliberazione consiliare riguardanti aspetti economici e finanziari;

VISTE:

1. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto *"Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014."*, ed in particolare gli allegati A), B) e C);
2. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto *"Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014."*;
3. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto *"Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014."*;
4. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 18 settembre 2014 avente ad oggetto *"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota per l'anno 2014."*;
5. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 16 settembre 2014 avente ad oggetto *"Approvazione del programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2014."*;
6. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 16 settembre 2014 avente ad oggetto *"Art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.- Provvedimenti."*;
7. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 25 settembre 2014 avente ad oggetto *"Approvazione del Piano Generale di Sviluppo periodo 2014/2019."*;

ESAMINATE le predette proposte di deliberazione di Consiglio Comunale ed i relativi allegati;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e sui relativi allegati, come riportate in premesse dal n. 1 al n. 7.-

Novi Velia, li 25 settembre 2014



Il Revisore dei Conti
(Rag. Assunta Taddeo)



Si dà atto che alle ore 18,50 entra in aula il consigliere De Vita Adriano.

Il Sindaco – Presidente relaziona ampiamente sull'argomento ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).- APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-"

Rileva che vi è stata una decurtazione dei trasferimenti statali per circa €. 78.000,00 che per una realtà come quella di Novi Velia si connota particolarmente significativa. Precisa, pur tuttavia, che si è ritenuto di applicare la TASI con l'aliquota di base prevista, ovvero dell'1 per mille, in considerazione del grave periodo di crisi che si sta attraversando e per non gravare ulteriormente la popolazione, differenziandosi da quanto stabilito dai Comuni vicini che hanno applicato un'aliquota superiore. Precisa che il gettito di entrata previsto andrà a coprire, in parte, i costi di alcuni servizi indivisibili erogati dal Comune.

Successivamente invita il consesso alla discussione.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere De Vita Adriano che si lamenta sulla celerità con cui si è proceduto ad approvare il regolamento IUC. Continua per affermare che in soli minuti 15 è stato approvato il regolamento per la TARI. Esplicita che in soli otto mesi questa tassa ha subito un aumento di 75 centesimi; cosa questa che avrebbe dovuto indurre a riflettere e ad affrontare il problema con una certa serietà non dimostrata per la brevità temporale dell'approvazione. Precisa, altresì, che la TASI non è una imposta che obbligatoriamente bisogna riscuotere, ma lo Stato ha conferito agli Enti la facoltà di definire le aliquote o di azzerare la misura del tributo. Esplicita che se aumentare la TARI di 75 centesimi è inevitabile per coprire interamente i costi del servizio, di contro, se è possibile esentare i cittadini dall'istituzione di altri tributi, perché non viene fatto? D'altra parte il riferimento ai comuni vicini è inesatto perché questi rappresentano realtà diverse. Invita, quindi, l'Amministrazione a trattare l'argomento non con semplicità e a monitorare costantemente la spesa. Esprime, infine, il proprio voto contrario alla proposta in discussione non solo per le motivazioni che precedono, ma anche perché la TASI poteva essere versata in due rate al fine di non aggravare ulteriormente la popolazione con accavallamento di tasse.

Il Sindaco, nell'invitare il consigliere ad attenersi all'ordine del giorno, precisa che per quanto attiene la TARI non c'è stato un aumento di 75 centesimi; evidenzia, al contempo, che i contribuenti, nell'anno 2014, pagheranno qualcosa in meno per il servizio di gestione dei rifiuti rispetto all'anno 2013 in considerazione dell'abrogazione delle addizionali comunali ECA e MECA (10%) e della maggiorazione TARES (€. 0,30 per metro quadrato). Continua per affermare che la TASI è stata introdotta con l'aliquota minima ed il versamento del quantum va effettuato in base alle scadenze stabilite dalla normativa statale. Precisa, altresì, che non si verifica alcun accavallamento nei versamenti atteso che la TARI va versata in due rate di cui la prima scadente a gennaio 2015 e l'altra nel mese di luglio 2015.

Il consigliere De Vita Adriano riprendendo la parola evidenzia che il piano finanziario, di base all'imposta TARI, non va redatto a consuntivo, ossia tenendo presente la spesa già sostenuta, ma in via preventiva, cosa che consente la verifica del contenimento della spesa ed auspica, per l'anno 2015, la fattibilità a preventivo al fine di una costante verifica della spesa per contenerla nei limiti previsionali.

Il Sindaco replica sostenendo che la normativa statale non consente ai Comuni di programmare all'inizio dell'esercizio finanziario, in quanto le disposizioni attuative, anche in materia di TARI, vengono continuamente modificate nel corso dell'anno. Precisa, infine, che l'Amministrazione Comunale è particolarmente impegnata nell'individuare soluzioni gestionali tese al

contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Gli effetti di tali iniziative potranno, comunque, valutarsi nel medio periodo.
Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone la proposta a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Udito l'intervento del Sindaco - Presidente;
Udita la discussione;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle Aree interessate;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;
Non rilevandosi motivi ostativi all'approvazione;
Con n. 2 voti contrari (consigliere De Vita Adriano e Speranza Giuseppina) e n. 7 voti a favore;

DELIBERA

Approvare, come approva, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione che, anche se non materialmente trascritta, si intende qui di seguito integralmente riportata e per l'effetto approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
Con successiva votazione, stante l'urgenza, che ottiene il seguente risultato n. 2 voti contrari (consigliere De Vita Adriano e Speranza Giuseppina) e n. 7 voti a favore, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

03.10.2014


Il Presidente

AVV. MARIA RICCHIUTI



Il Segretario Comunale

DOTT.SSA MARIA CITARELLA



Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il 03.10.2014, come prescritto dall'Art. 124 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18.10.2014

Dalla Residenza Comunale, li 03.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)


Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 03.10.2014

03.10.2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del III comma dell'art. 47 della legge 08/06/90, n. 142

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47 - 2° comma legge 142/90)

Data , 03.10.2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

